

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 63/2026 “Tutela e valorizzazione della Rappresentazione della Passione di Cristo quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione”;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alberto Alessandri, e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti il 1 ottobre 2026;

Rilevato che non sono pervenuti alcuni pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 2 ottobre 2026;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 63/2026 "Tutela e valorizzazione della Rappresentazione della Passione di Cristo quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione";

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Sandro Assenti e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 1 ottobre 2026, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 2 ottobre 2026;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 2 ottobre 2026;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole;

2) di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni.

Si auspica che, nell'ambito del progetto di valorizzazione, possa essere considerato anche un collegamento con Loreto, tra i luoghi più conosciuti e rappresentativi delle Marche a livello nazionale e internazionale e fortemente legato alla figura della Madonna, madre di Cristo.

Il percorso della Passione e di Maria potrebbe così rafforzare l'identità culturale marchigiana, creando un legame simbolico tra due importanti tradizioni della Regione e favorendone la promozione anche in ambito nazionale e transnazionale, senza modificare l'impianto del progetto esistente.

Il Presidente
Andrea Passacantando

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Articolo 1 (Finalità)

Il comma 1 indica la finalità della legge, volta al riconoscimento delle rappresentazioni della Passione di Cristo in costume quale espressione del patrimonio culturale immateriale della comunità marchigiana.

Il comma 2 dichiara la promozione, la valorizzazione ed il sostegno di tali manifestazioni da parte della Regione.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale non onerosa.

Articolo 2 (Definizioni)

Il comma 1 elenca i criteri generali per l'individuazione della Passione di Cristo in costume.

Il comma 2 elenca i criteri specifici per l'individuazione della Passione di Cristo in costume oggetto del presente provvedimento, mentre il comma 3 individua i soggetti organizzatori di tali manifestazioni.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale non onerosa.

Articolo 3 (Calendario regionale e logo)

Il comma 1 istituisce il calendario regionale delle Rappresentazioni della Passione di Cristo, il comma 2 definisce il contenuto di tale calendario mentre il comma 3 ne disciplina l'iscrizione.

Il comma 4 prevede la possibilità di utilizzare, nelle attività promozionali delle manifestazioni, un logo identificativo.

Il comma 5 disciplina l'incompatibilità dell'iscrizione al calendario regionale delle Rappresentazioni della Passione di Cristo con l'iscrizione al calendario regionale delle manifestazioni di rievocazione storica o ad eventuali altri elenchi regionali similari.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale non onerosa.

Articolo 4 (Requisiti per l'iscrizione al calendario)

Il comma 1 elenca i requisiti per l'iscrizione al calendario regionale.

Il comma 2 individua le fattispecie particolari che non concorrono al computo del numero minimo di edizioni di cui al comma 1.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale non onerosa.

Articolo 5 (Contributi finanziari)

Il comma 1 prevede la possibilità, per la Regione, di sostenere le Rappresentazioni della Passione di Cristo iscritte al calendario, mediante la concessione di contributi ai soggetti organizzatori individuati al comma 3 dell'articolo 2.

Il comma 2 dichiara la non cumulabilità di tali contributi con altri contributi regionali.

Le disposizioni contenute in tale articolo comportano oneri quantificati in complessivi euro 30.000,00 per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2026/2028. Di seguito il dettaglio contabile:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento competenza 2026	Stanziamiento competenza 2027	Stanziamiento competenza 2028
Missione 07 (Turismo) Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo 1 (Spese correnti)	Capitolo di nuova istituzione	Contributi ai soggetti organizzatori delle rappresentazioni della Passione di Cristo in costume	30.000,00	30.000,00	30.000,00

A seguito dell'approvazione della legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione di variazione al Bilancio finanziario gestionale, provvederà all'istituzione dell'apposito capitolo di spesa con contestuale assegnazione della numerazione identificativa.

Riguardo alla morfologia giuridica dell'onere, la stessa, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 196/2009, è riconducibile a fattori legislativi.

Con riferimento alla distribuzione temporale dell'onere, invece, si tratta di spesa a carattere continuativo non obbligatorio, con rinvio alle rispettive leggi di bilancio della quantificazione dell'onere per le annualità successive al triennio, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della legge 196/2009 e dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.

La quantificazione della spesa è stata effettuata sulla base di analoghe iniziative, come ad esempio la legge regionale 23 luglio 2018, n. 29 "Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica" e la legge regionale 22 giugno 2026, n. 6 "Interventi per la conoscenza dei marchigiani illustri e la celebrazione dei relativi anniversari".

Articolo 6

(Compiti della Giunta regionale)

L'articolo prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale, delle modalità e dei termini per l'iscrizione al calendario, del logo e delle modalità del suo utilizzo, dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, delle modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato; lo stesso articolo prevede che la stessa Giunta provveda all'aggiornamento e pubblicazione del calendario regionale.

Le disposizioni contenute nell'articolo sono ad invarianza finanziaria, in quanto l'attività prevista non implica l'utilizzo di ulteriori risorse strumentali, umane e finanziarie per la Regione. Le attività indicate saranno realizzate, infatti, dal personale assegnato alla struttura regionale competente per materia, il cui onere risulta stanziato, nel bilancio di previsione 2026/2028, a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente), e mediante l'utilizzo delle dotazioni informatiche già in uso presso la struttura stessa.

Articolo 7

(Comitato regionale per le Rappresentazioni della Passione di Cristo in costume)

Il comma 1 prevede l'istituzione del Comitato regionale per le Rappresentazioni della Passione di Cristo, mentre il comma 2 disciplina la composizione dello stesso e l'individuazione del Presidente.

Il comma 3 stabilisce le modalità di convocazione del Comitato.

Il comma 4 stabilisce la durata e la gratuità della partecipazione al Comitato.

Le disposizioni contenute nell'articolo sono ad invarianza finanziaria, in quanto l'attività prevista non implica l'utilizzo di ulteriori risorse strumentali, umane e finanziarie per la Regione, anche in considerazione del fatto che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le attività indicate saranno realizzate, infatti, dal personale assegnato alla struttura regionale competente per materia, il cui onere risulta stanziato, nel bilancio di previsione 2026/2028, a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 01, e mediante l'utilizzo delle dotazioni informatiche già in uso presso la struttura stessa.

Articolo 8 (Disposizioni transitorie)

L'articolo elenca le norme transitorie.

Le disposizioni contenute nell'articolo sono ad invarianza finanziaria, in quanto l'attività prevista non implica l'utilizzo di ulteriori risorse strumentali, umane e finanziarie per la Regione. Le attività indicate saranno realizzate, infatti, dal personale assegnato alla struttura regionale competente per materia, il cui onere risulta stanziato, nel bilancio di previsione 2026/2028, a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 01, e mediante l'utilizzo delle dotazioni informatiche già in uso presso la struttura stessa.

Articolo 9 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 autorizza la spesa di euro 30.000,00 per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2026/2028.

Il comma 2 dispone la copertura della spesa autorizzata mediante riduzione delle risorse già iscritte e disponibili nel bilancio di previsione 2026/2028 a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 per l'annualità 2026 e della Missione 05, Programma 02, Titolo 1 per le annualità 2027 e 2028.

Di seguito il dettaglio contabile alla data del 1 settembre 2026:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Riduzione stanziamento competenza 2026	Disponibilità 2026	Riduzione stanziamento competenza 2027	Disponibilità 2027	Riduzione stanziamento competenza 2028	Disponibilità 2028
Missione 07 (Turismo) Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo 1 (Spese correnti)	2070110566	Progetti per la valorizzazione di cammini, percorsi e circuiti - trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private - cni/2023	22.000,00	22.040,00				
Missione 07 (Turismo) Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo 1 (Spese correnti)	2070110076	Spese per la copertura degli oneri di gestione dei centri/punti IAT - risorse regionali - l.r. 9/2006	8.000,00	8.000,01				
Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo 1 (Spese correnti)	2050210070	Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo			30.000,00	1.020.000,00	30.000,00	4.260.000,00

Il comma 3 dispone la riduzione delle risorse autorizzate, nell'anno 2026, nella tabella A della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028) relativamente alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).

Il comma 4 dispone la riduzione delle risorse autorizzate, negli anni 2027 e 2028, nella tabella D1 della legge regionale 30 dicembre 2025, n. 25 (Legge di stabilità 2026) alla voce "Cofinanziamento dei soggetti ammessi a contributo del Fondo Unico per lo spettacolo".

Per gli anni successivi al triennio, il comma 5 rimanda l'autorizzazione di spesa alle rispettive leggi di approvazione del bilancio.

Il comma 6 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

SCHEDA ATN**ANALISI TECNICO NORMATIVA**

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	Il testo della proposta risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta di legge appare compatibile con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale. In relazione al riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione la proposta disciplina la materia concorrente della promozione delle attività culturali, in quanto l'atto disciplina la promozione, la valorizzazione ed il sostegno delle rappresentazioni della Passione di Cristo in costume quale espressione del patrimonio culturale immateriale della comunità marchigiana.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale. Costituisce, in particolare, attuazione dell'articolo 5, il quale, al comma 3, prevede la promozione delle attività culturali, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l'utilizzo e la fruizione pubblica.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta di legge non incide su leggi e regolamenti vigenti in quanto disciplina interventi non previsti da tali atti.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta di legge, essendo un atto normativo di settore, si pone in linea con i principi della semplificazione normativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non risultano proposte di legge all'esame del Consiglio regionale in materia analoga.